

Affido intra-familiare e adeguatezza parentale

di MARIO RENNA

La Corte di Cassazione riconosce la centralità del diritto del minore a vivere all'interno della propria famiglia d'origine, valorizzando l'affido intra-familiare. Nel caso in rassegna, i giudici di merito avevano disposto la misura dell'affido etero-familiare, constatando l'inadeguatezza delle figure genitoriali, nonché dei parenti prossimi (vale a dire, i nonni paterni), nel curare e salvaguardare i minori.

I ricorrenti (il padre e i suoi genitori), nel sostenere l'illegittimità delle decisioni di merito, richiamavano una precedente investitura dei nonni paterni quali affidatari ai sensi dell'art. 403 c.c. Il provvedimento adottato dal Sindaco designava come affidatari i nonni paterni, sulla base di una migliore capacità paterna, corroborata proprio dalla presenza di una rete familiare sufficientemente adeguata.

Tenendo in disparte i profili formali e sostanziali riguardanti l'intervento d'urgenza disposto dall'autorità pubblica a favore di minori, la Corte di Cassazione rileva subito come la preferenza per l'affido intra-familiare, rispetto a quello etero-familiare, sia giustificabile dal dovere ordinamentale di assicurare «il diritto del minore ad una crescita equilibrata all'interno della famiglia di origine».

La misura dell'affidamento etero-familiare, quale intervento "ponte", volto a proteggere il minore in caso di temporanea privazione di un ambiente familiare idoneo, costituisce, comunque, un momento di separazione tra i minori e la famiglia d'origine. Al fine di non pregiudicare ulteriormente il rapporto familiare, la Corte di Cassazione ben ritiene che l'affido intra-familiare possa essere tenuto in primaria considerazione, poiché espressivo di un sostegno ai minori proporzionato ed efficace, purché emerga, oggettivamente, l'affidabilità delle c.d. figure vicarianti.